



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI**

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Enrico Rizzo, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa per controversia di lavoro iscritta al n° R. G. 327-1/17 promossa da:

██████████, nata il ██████████ a ██████████ ed ivi residente in ██████████ CF ██████████
rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava

Ricorrente

Contro

MIUR (CF 80185250588) ,in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria

Resistente

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., in corso di causa del 21 Aprile 2017 la Prof.ssa ██████████, docente titolare per la scuola secondaria di II grado (classe di concorso A011-Discipline Letterarie e Latino) assunta nei ruoli del personale docente dal ██████████ ed in servizio presso il Liceo Scientifico ██████████ di Locri, chiedeva, nelle more del giudizio iscritto al n. RG 327/17 la "disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del Dlgs 165/01 delle

note comuni alligate al CCNI per la mobilità docenti a.s. 2016/17, della nota prot ss 13 HM del 31.05.2016 e dell'art. 486 dlvo 297/1994 nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile" nonché del dlvo 297/1994 nella parte in cui prescrive che "il servizio di anni pre - ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d'istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza" e ciò in netto contrasto con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre - ruolo con contestuale affermazione del diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della mobilità 2016/2017, del punteggio aggiuntivo di 102 punti"; nonché di "accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente al riconoscimento del servizio di insegnamento prestato negli anni 1997-2014 alle dipendenze degli istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato nelle scuole statali e comunque per intero"

A fondamento della domanda cautelare, la ricorrente indicava la violazione e falsa applicazione della Legge n. 62/2000, della Legge n. 333/2001 e del DM n. 94/2016, con conseguente disapplicazione della tabella valutazione titoli in parte qua; la disparità di trattamento dei lavoratori sotto il profilo delle identiche mansioni di lavoro con riconoscimento per intero del punteggio.

Nel costituirsi, l'Avvocatura dello Stato contestava le avverse tesi, ritenendole infondate in fatto ed in diritto.

In questa sede, alla luce dei fatti come sopra esposti, e che saranno oggetto di approfondimento nel giudizio di merito, per l'emissione del provvedimento cautelare richiesto è necessario verificare che sussistono i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Risulta essere provata la sussistenza del requisito del **fumus boni juris**.

Di conseguenza gli elementi fin qui raccolti dimostrano in modo chiaro ed inequivocabile l'esistenza del requisito del "fumus boni juris"

Appare sussistente anche il requisito del "**periculum in mora**".

Quest'ultimo viene identificato come il rischio a cui è esposto il diritto soggettivo durante il tempo necessario a decidere il giudizio di merito.

A causa delle irregolarità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di essere inserita nella graduatoria per la mobilità con un punteggio inferiore a quello che le permetterebbe di ottenere la sede ambita.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ex art 700 cpc proposto in corso di causa nell'interesse di [REDACTED] e per l'effetto

- 1) disapplica la disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS 2016/17, nella parte in cui prevede la non valutabilità del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie;
- 2) ordina all'Amministrazione resistente di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità AS 2016/17, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente negli istituti scolastici paritari, nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione di 102 punti nella suddetta graduatoria.

Spese al definitivo.

Locri 13-09-2017

TRIBUNALE DI LOCRI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
N. 14 SET 2017

IL CANCELLIERE

Antonio Cebrioppa

IL GIUDICE
Dott Enrico Rizzo

Enrico Rizzo